

**N. 02393/2014REG.PROV.COLL.  
N. 03793/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3793 del 2014, proposto da Nicola Valerio, Davide Bellomo e Giuseppe Concezio Bellomo, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria 2;

***contro***

Comune di Bari; U.T.G. - Prefettura di Bari, Commissione Elettorale Circondariale di Bari, I Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma alla via Portoghesi 12;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 568/2014, resa tra le parti, concernente cancellazione del candidato Valerio Nicola dalla lista elettorale dei candidati alla carica di consigliere municipale al

primo Municipio del Comune di Bari per il Movimento politico "Schittulli".  
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;  
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' U.T.G. - Prefettura di Bari, della Commissione Elettorale Circondariale e della I Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bari;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 9 maggio 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l'avv. Giovanni Vittorio Nardelli e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

RITENUTO che la parte ricorrente non contesta che sulla propria lista elettorale dei candidati alla carica di consigliere al Municipio I del Comune di Bari per il "Movimento Politico Schittulli" si imponesse un intervento di riequilibrio dei generi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge n. 215 del 2012, secondo il quale "*nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati*" (cfr. la pag. 8 dell'atto di appello);

CONSIDERATO che la Commissione elettorale, con l'impugnato provvedimento di cancellazione del candidato Valerio Nicola dalla detta lista, altro non ha fatto che attenersi alla previsione testuale della lett. d-bis, comma 1, dell'art. 33 del d.P.R. n. 570/1960, in forza del quale (la Commissione medesima) "*verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e*

*successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni ...”;*

RITENUTO che non si rinviene alcun appiglio testuale a favore della lettura della norma appena riportata che viene proposta dalla ricorrente, secondo la quale l'intervento di riequilibrio della Commissione mediante cancellazione *“procedendo dall'ultimo della lista”* costituirebbe solo una soluzione residuale, da applicarsi –in tesi- unicamente quando il necessario riequilibrio non sia stato effettuato dai delegati della stessa lista, preventivamente invitati a procedere in tal senso dalla Commissione medesima;

CONSIDERATO che l'insostenibilità dell'interpretazione di parte tanto più risalta se si considera che un meccanismo analogo a quello che viene ipotizzato era proprio dell'originario testo della citata lett. d-bis, quale introdotto con la legge n. 415/1993, meccanismo che però nel 2012 il legislatore, con la nuova legge n. 215/2012, ha voluto sostituire con il diverso, più spedito ed oggettivo modulo operativo sopra riportato;

OSSERVATO che la nuova norma legislativa così dettata si manifesta immune da vizi, poiché sono gli stessi artefici della lista, nel definire l'ordine dei candidati, a stabilire quello/i destinati, se del caso, a subire la cancellazione necessaria al rispetto del riequilibrio dei generi, intervento cui la Commissione elettorale è legislativamente chiamata su basi del tutto oggettive, logiche (l'ultimo nell'ordine della lista è per definizione considerabile in posizione eccedentaria), predeterminate ed agevolmente prevedibili *ex ante* dalla singola formazione politica (sulla quale incombe

l'ovvio onere di conoscere le regole del procedimento cui intende prendere parte);

RILEVATO, infine, che, anche ad ammettere –a voler ipoteticamente tutto concedere- che la previsione del comma 3 dell'art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 accordi una possibilità di sanatoria di vizi commessi nella presentazione di una lista, e che questa sia applicabile anche ad una violazione come quella per cui è causa, in ogni caso la previsione della facoltà della Commissione di “*ammettere nuovi documenti*” denota chiaramente come costituirebbe specifico onere dei delegati della lista di volta in volta interessata quello di rendersi parte diligente operando con immediatezza, seduta stante, le dichiarazioni all'uopo necessarie alla riduzione riequilibratrice della lista secondo un criterio diverso da quello indicato dalla lettera d-bis, rimanendo comunque escluso qualsivoglia obbligo dell'organo elettorale di formulare un qualsiasi invito, o altrimenti promuovere, una loro eventuale iniziativa in tal senso;

CONSIDERATO, ciò posto, che il Giudice di prime cure ha fatto ineccepibilmente osservare:

- che il delegato della lista appellante, in sede di audizione innanzi alla I Sottocommissione elettorale circondariale in data 29 aprile 2014, non si è avvalso della ipotetica facoltà di indicare un nominativo fra i candidati, componenti la lista, da depennare in sostituzione di quello cancellato d'ufficio, ma si è limitato, come risulta dal verbale della riferita audizione, ad una generica contestazione dell'operato dell'Organo elettorale per gli stessi motivi poi sviluppati in questa sede;
- che, per conseguenza, si manifestava priva di rilevanza la questione di costituzionalità sollevata con riferimento alla mancata previsione legislativa

di una possibilità di regolarizzazione volontaria nella normativa indicata;  
RITENUTO pertanto, alla stregua di quanto precede, che l'appello deve essere respinto, e confermata *in toto* la sentenza oggetto d'impugnativa, con un'equitativa compensazione delle spese processuali del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 9 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

